



## COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Frascarolo, 4 – 27030 TORRE BERETTI

Tel. 0384 84132 - mail: [torreberetti@libero.it](mailto:torreberetti@libero.it)

P. IVA 01394200180



Prot. n. 1098 DEL 06/05/2020

ORDINANZA SINDACALE N. <sup>03</sup> DEL 05.05.2020

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RIAPERTURA ACCESSO CIMITERI, GIARDINI PUBBLICI, RIPRESA ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE ALL'APERTO IN LUOGHI PUBBLICI SVOLTE INDIVIDUALMENTE, DISPOSIZIONI ANTI ASSEMBRAMENTO E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.

### IL SINDACO

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale, al pari degli altri D.P.C.M. precedentemente emessi, sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia di predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020;

**VISTA** la circolare del Ministro dell'Interno n. 15350 del 02.05.2020;

**VISTE** le linee guida dell'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3180 del 03.05.2020

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, dalle ore 00:00 del 05/05/2020 fino a nuove disposizioni:

#### ORDINA

1. tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno delle attività economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, con la stretta osservanza delle misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 27/04/2020, dovrà essere sempre dotato di dispositivo di protezione delle vie respiratorie, quindi di mascherina o qualora non sia stato possibile reperirla, e solo in questo caso e solo momentaneamente, altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro (qui anche denominate "mascherine di comunità", previste all'art. 3, comma 3, del DPCM 27 aprile 2020) purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale di seguito indicate;
2. oltre a quanto previsto al precedente punto 1 (uso dispositivo protezione vie respiratorie) il personale avente contatto con il pubblico operante nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande dovrà utilizzare anche guanti "usa e getta" durante le fasi di vendita, manipolazione, trasformazione e in ogni altra fase lavorativa, garantendo che con gli stessi guanti non si tocchino soldi o altri oggetti;



3. l'accesso, da parte di chiunque (operatori, clienti, fornitori, fruitori di servizi, congiunti, amici, ecc.), negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone (accesso al pubblico), è consentito solo indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o mascherine di comunità) in modo corretto;
4. il medesimo obbligo di indossare mascherina è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso, anche durante l'attesa, ai locali di cui al punto precedente e 1) presso le fermate degli autobus; 2) all'interno dei cimiteri comunali; 3) durante gli spostamenti per qualsiasi motivo lungo i marciapiedi cittadini, in quanto maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone; l'uso della mascherina è da considerarsi quindi obbligatorio anche durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive, in quest'ultimo caso ad esclusione della corsa o se l'attività sportiva è svolta individualmente e in luoghi aperti non in presenza di altre persone o se è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri; permane il divieto di accedere e fruire nei seguenti luoghi che pertanto rimarranno chiusi, per garantire il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti: tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate, zone attrezzate con strutture ludiche e impiantistica sportiva a libera fruizione, panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la mascherina o altro dispositivo, evitando comunque assembramenti.
5.
  - l'attività motoria è consentita, come precisato dall'Ordinanza della Regione Lombardia del 03/05/2020, solo dalle ore 06:00 alle 22:00; l'attività sportiva è anch'essa concessa dalle ore 6.00 alle ore 22.00 su tutto il territorio comunale all'aperto in luoghi pubblici, svolte individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza come disposto dal D.P.C.M 26/04/2020. Rimane vietato svolgere attività ludiche o ricreative all'aperto; per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica; rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività.; è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività motoria; le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità; inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto.
  - i cimiteri comunali rimarranno aperti dalle ore 08:00 sino alle ore 17:00, purché i frequentatori vi accedano individualmente o accompagnati da un solo congiunto, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri frequentatori e siano evitati assembramenti; è garantita comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;
  - tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a svolgere la propria attività hanno l'obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani nonché di osservare strettamente le misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 27 aprile 2020;

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il DPCM del 27 aprile 2020, l'Ordinanza del Presidente della giunta Regione Lombardia del 3 maggio 2020 e la circolare del Ministero dell'Interno del 02.05.2020; eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.



## **RICORDA**

- che lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio è consentito solo per le attività indicate nell'allegato 1 al DPCM 27 aprile 2020 modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e finanze;
- che le attività di servizi per la persona consentiti sono solo quelli indicati nell'allegato 2 al DPCM 27 aprile 2020 modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e finanze;
- che le altre attività produttive consentite, oltre a quanto sopra, sono solo quelle indicate nell'allegato 3 al DPCM 27 aprile 2020 modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e finanze, salvo che per quelle attività che pur se sospese possono proseguire la loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile o secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2 e seguenti del citato DPCM 27 aprile 2020;
- che si richiamano per la disciplina delle attività consentite in aggiunta di tutto quanto sopra, il DPCM 27 aprile 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia del 3 maggio 2020;

## **INFORMA**

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

## **DISPONE**

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà: 1) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 2) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto; 3) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani; 4) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso; 5) prendere la mascherina dall'elastico per toglierla e non toccare la parte anteriore della stessa; 6) se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;

qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

## **RICORDA CHE OCCORRE**

- uscire di casa solo per gli spostamenti previsti e principalmente per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

#### **AVVERTE**

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal D.L.19/2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e che sia fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Che copia della presente Ordinanza venga comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.



IL SINDACO

Marco BROVEGLIO